LA LIBERA PROFESSIONE DEL DIETISTA ASPETTI APPLICATIVI

FISCO – PREVIDENZA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A CURA DELLA COMMISSIONE D'ALBO NAZIONALE DIETISTI

GUIDA PRATICA AGGIORNATA A FEBBRAIO 2024



INDICE

Il Dietista libero-professionista	3	Sistema Tessera Sanitaria TS	25
Obblighi	4	IVA	33
Inizio attività	6	Ritenuta d'acconto	35
Identificazione	9	Consenso informato	36
Prestazione occasionale	11	Protezione dei dati personali	37
Aspetti fiscali	12	Pubblicità sanitaria	39
Fatturazione	23	Previdenza	40

La professione sanitaria di Dietista è regolata, in base alla legge n.42/99 da:

- Profilo professionale
- Ordinamento didattico del corso di laurea
- ☐ Codice Deontologico

Per poter esercitare la professione il Dietista è tenuto ad iscriversi all'Albo dei Dietisti dell'Ordine di appartenenza TSRM-PSTRP della provincia della sede lavorativa (Legge 3/2018). L'iscrizione si effettua online attraverso il portale alboweb.net



Il Dietista libero-professionista – obblighi

All'iscrizione/rinnovo annuale all'albo segue la stipula dell'assicurazione RC professionale (Legge 24/2017)

gli iscritti agli Ordini TSRM-PSTRP possono usufruire di una polizza RC collettiva (spepa.it/faq/) la cui stipula avviene accedendo alla piattaforma alboweb.net come per l'iscrizione/rinnovo annuale

ECM – Educazione Continua in Medicina consente di conseguire i crediti formativi obbligatori per ogni triennio Age.na.s. - Educazione Continua in Medicina (agenas.it)



Il Dietista libero-professionista – obblighi

LA GESTIONE SEPARATA INPS

I Dietisti mancano attualmente di una cassa previdenziale propria e sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS che prevede 2 aliquote contributive

PROFESSIONISTI	ALIQUOTE aggiornate al 2024
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07% (25% IVS + 0.72% aliquota aggiuntiva per malattia, maternità, congedo parentale, degenza ospedaliera, assegni nucleo familiare + 0,35% iscro – indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

CIRCOLARE INPS 29 GENNAIO 2024 N.24



Il Dietista libero-professionista – inizio attività

Per esercitare è obbligatoria l'apertura della P.IVA presentando all'Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 di inizio attività entro 30gg dalla data di inizio.

(Si consiglia di consultare il commercialista che lo invia telematicamente ma il modello può essere presentato personalmente ad un qualsiasi ufficio dell'AE o tramite servizio postale mediante raccomandata con allegata copia del documento di identità).

All'apertura della P.IVA è necessario dichiarare il Codice ATECO 2007 aggiornamento 2022 Cod.ATECO per i Dietisti 86.90.29 (Attività professionali paramediche indipendenti nca).

Il Dietista libero-professionista – inizio attività

La libera professione può essere svolta in forma individuale ed in forma aggregata, quest'ultima comprende:

- studio associato.
- cooperativa sociale.
- società tra professionisti che viene iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Il Dietista libero-professionista – inizio attività

La libera professione in forma individuale può essere svolta presso:

- lo studio proprio, e il luogo nel quale si esercita l'attività sanitaria il cui profilo professionale si appalesa assolutamente prevalente rispetto a quello organizzativo e luogo nel quale, in via discrezionale, gli assistiti vengono ricevuti negli orari più consoni al professionista. Lo studio proprio non è un locale aperto al pubblico e può anche identificarsi con la propria privata abitazione (su tutti gli aspetti strutturali è necessario rivolgersi alla ASL e al Comune di appartenenza).
- altre strutture (centri estetici, palestre, strutture sanitarie private, domicilio dell'assistito).

ATTENZIONE alla definizione di ambulatorio, locale destinato ad attività diagnostico-terapeutiche o che comportino un rischio per la sicurezza dell'assistito (che non richiedano ospedalizzazione), indipendentemente dell'attrezzatura della quale esso sia fornito. Il comma 4 dell'art.36 della convenzione nazionale dei MMG ribadisce che se lo studio medico è ubicato presso ambulatori (strutture soggette ad autorizzazione), deve avere un ingresso indipendente e dev'essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

Il Dietista libero-professionista – identificazione

SPID per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione **SP**



PEC casella di posta elettronica certificata fornita dall'Ordine professionale



POS per i pagamenti elettronici



IBAN di un conto corrente dedicato all'attività (consigliato ma non obbligatorio)



Il Dietista svolge un lavoro autonomo ovvero eroga prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificato dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del committente.



ATTENZIONE:

la prestazione occasionale NON E' UTILIZZABILE dai professionisti iscritti ad albi professionali

i professionisti, che legano la propria attività a quella di un albo, non possono operare con formule "occasionali" di esercizio dell'attività.

Sul punto è intervenuta a chiarire la posizione di prassi anche l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E/2020.



Il Dietista libero-professionista – aspetti fiscali

SCELTA DEL REGIME FISCALE

Il reddito di lavoro autonomo è regolato dal Tuir – Titolo I, capo V (Artt. 53-54)

REGIME FORFETTARIO

REGIME ORDINARIO



È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 54-89 L. 190/2014).

REQUISITI:

- ❖ Ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).
- ❖ Spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
- Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.



ESCLUSIONE:

- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- ❖ I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
- ❖ I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

ESCLUSIONE:

- Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- ❖ Coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
- **♦** Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifichi una delle cause di esclusione. Perde invece efficacia dall'inizio dell'esercizio se i compensi annui superano l'importo di 85.000 €.



REDDITO E TASSAZIONE:

- Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso è il 78%).
- **❖** Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
- Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Per chi comincia...

l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di questi requisiti:

- ❖ Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.
- *L'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- ❖ Se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

SEMPLIFICAZIONI:

- **❖** Indipendentemente dalla natura della prestazione, non viene addebitata IVA in fattura.
- Sono esonerati dagli obblighi LIPE / versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonché sono esclusi dall'applicazione degli ISA.
- Non operano ritenute alla fonte, ad eccezione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato.
- **❖** Non sono soggetti a ritenuta d'acconto.
- ❖ Non sono tenuti a registrare le fatture emesse e gli acquisti, ma solo a numerarle e conservarle.
- Non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica eccetto nei confronti della PA, di enti privati e di professionisti titolari di P.IVA



Il reddito si determina con il criterio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, (art. 54 comma 1) salvo quanto stabilito dai commi successivi.

Prevede una tassazione progressiva a scaglioni.

ALIQUOTE E SCAGLIONI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2024 (Riforma Fiscale del 28 dicembre 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri)

SCAGLIONI IRPEF 2024	REDDITO	ALIQUOTE IRPEF 2024
1° Scaglione	0-28 mila euro	23%
2° Scaglione	28.001 euro - 50 mila euro	35%
3° Scaglione	> a 50 mila euro	43%

NO TAX AREA: fino a 8.500,00 euro



L'adesione al regime ordinario obbliga alla tenuta dei seguenti registri:

- **❖ REGISTRI IVA**
- REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI
- REGISTRO CESPITI

alla data di incasso, che generalmente coincide con la fine della prestazione, o all'atto dell'acconto in caso di anticipo percepito dal committente durante lo svolgimento del proprio incarico, occorre emettere una parcella.

La parcella dev'essere In duplice copia e datata e numerata progressivamente e deve contenere:

- ❖ I DATI DI CHI LA EMETTE, comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA;
- * I DATI DI CHI LA RICEVE, comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA se pertinente;
- **❖ DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**;
- **L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE**;
- L' ALIQUOTA IVA E LA RITENUTA D'ACCONTO OVE PREVISTE.

Salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA, in base all'art 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72 « le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità» sono esenti IVA.



^{*} Quando il compenso è esente IVA e di importo superiore a euro 77,47 va applicata una marca da bollo di euro 2,00

Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso.

Tale ritenuta sarà trattenuta e versata dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.

Le ritenute operate, e i compensi pagati saranno certificati dallo stesso committente, tramite la Certificazione Unica entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta considerato.

Il lavoratore autonomo in regime ordinario, oltre l'IRPEF sarà tenuto al versamento dell'Addizionale regionale e dell'Addizionale Comunale, le cui % si differenziano tra regioni e comuni.

A partire dal 1 gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni sono fuoriuscite dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dal Dlgs 466/1997 (art 1 comma 8 L.234/2021 n. 234)



Il Dietista libero-professionista – efattura

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che dev'essere fatta secondo standard precisi.

Fatturazione elettronica:

Introdotta obbligatoriamente prima nei confronti della Pubblica Amministrazione, dal 2015, e successivamente, a partire dal 1 gennaio 2019, anche nelle operazioni B2B o B2C.

NOTA:

Il B2B è l'acronimo di Business to Business. È un tipo di rapporto d'affari in cui le imprese forniscono beni o servizi ad altre imprese.

Il B2C è l'acronimo di Business to Consumer. È un tipo di rapporto d'affari in cui le aziende forniscono beni o servizi a individui



Il Dietista libero-professionista – fatturazione

L'art.3 comma 2 del DL 198/2022 per gli anni precedenti e l'art.3 del *Decreto Legge Milleproroghe*, approvato il 28 dicembre 2023, ha confermato *per il 2024* il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche

Tale divieto riguarda:

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- I soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, che richiama l'art. 10-bis del DL 119/2018).



SISTEMA TESSERA SANITARIA

Obbligatorio agli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018, tra cui i Dietisti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il servizio permette di inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento

del cittadino e i relativi documenti di rimborso;

di conferire la delega all'invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale; di prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

L'accesso dei professionisti sanitari può avvenire:

- Tramite Smart Card
- Tramite credenziali



SISTEMA TESSERA SANITARIA

La trasmissione dei dati al Sistema TS per l'anno 2023, a cadenza semestrale, come citato nell'art. 2 del decreto Mef 27 dicembre 2022 ha previsto che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata:

Entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;

Entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023.



Semestralizzazione dei termini di invio al STS

La trasmissione dei dati al Sistema TS per l'anno 2024 avrà ancora cadenza semestrale e non mensile.

In particolare, con l'art. 12 del decreto di semplificazione degli adempimenti tributari, si abbandona definitivamente il più volte rimandato calendario mensile:

"I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".



SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS si applica la sanzione di importo

pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se

la trasmissione dei dati corretti è

effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza.



Il diritto di opposizione

Il cliente può esercitare l'opposizione per non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata.

Rimane impregiudicata la possibilità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il cliente può chiedere al Dietista, al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria, l'annotazione della propria apposizione sul documento fiscale rilasciato (DM 31/7/2015 e normativa sulla privacy)

Il Dietista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno.

Cosa si annota nella ricevuta sanitaria

"I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003".

firma del cliente nella copia personale ed in quella del Dietista



REGIME ORDINARIO

QUANDO VA APPLICATA

Prestazioni/consulenze rese ad enti pubblici o privati o persone fisiche in possesso di P. IVA

QUANDO NON VA APPLICATA

Prestazioni/consulenze rese a persone fisiche (interventi su singolo) DM 17 maggio 2002

NOTA - Cosa scrivere in fattura:

«esente art.10 del DPR 633/72»



REGIME FORFETTARIO

NON VA MAI APPLICATA

Prestazioni/consulenze rese ad enti pubblici o privati

Prestazioni/consulenze rese a persone fisiche (interventi su singolo)

NOTA - Cosa scrivere in fattura:

«operazione in franchigia da IVA art.1 comma 58 Legge n.190/2014"»

NOTA: se importo superiore a 77,47 euro, applicare marca da bollo da 2 euro



Il Dietista libero-professionista – ritenuta d'acconto

Nel regime ordinario in fattura si aggiunge, oltre l'IVA, anche il 20% calcolato sulla base imponibile e 4% INPS.

Nel regime forfettario la fattura viene emessa come di consueto senza detrarre il 20% perché il professionista diventa sostituto d'imposta.

Il Dietista libero-professionista – consenso informato

Il Consenso Informato è il processo con cui l'Assistito o chi lo rappresenta decide in modo libero e autonomo di fornire il proprio consenso, dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto sanitario, se iniziare o proseguire il trattamento sanitario previsto (legge 219/17, art.1 commi 2,3).

Con "acquisizione del consenso informato" possiamo intendere l'espressione, da parte dell'Assistito, dell'assenso (completo o parziale), dissenso o revoca, relativo a quanto proposto dal Dietista, a conclusione dell'intero percorso di consenso informato.

Per garantire il "consenso informato" gli operatori devono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere all'assistito di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta. Tale scelta va documentata (forma scritta o prova testimoniale).

Il Dietista libero-professionista – protezione dei dati personali

Il Dietista che esercita un'attività di natura libero-professionale sarà titolare del trattamento di tutti i dati personali che vengono allo stesso forniti dai suoi clienti/pazienti.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation UE 2016/679, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, crea un quadro normativo uniforme per tutti gli Stati membri dell'UE.

Il Codice Privacy (D.LGS. n. 196/2003) non è stato in toto abrogato bensì modificato ed integrato con il GDPR.

Il Dietista libero-professionista – protezione dei dati personali

Prima della prestazione sanitaria è quindi opportuno far sottoscrivere alla persona assistita un modulo di informazione e consenso al trattamento dei dati personali.

- 1. I dati personali all'art.5 del GDPR sono:
- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)
- 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).



Il Dietista libero-professionista – pubblicità sanitaria

Il Dietista può avvalersi, nell'esercizio della propria attività professionale, della pubblicità sanitaria in tutte le forme consentite inoltrando formale richiesta all'Ordine di sua appartenenza;

Dovrà rispettare le regole di natura deontologica con lo scopo di mantenere il decoro professionale;

Dovrà rispettare le regole di natura giuridica e, nello specifico:

Legge n.145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021", all'articolo 1, comma 525 « Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie ..., in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società ..., possono contenere unicamente le informazioni ... funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria »



La Gestione Separata INPS fornisce le seguenti prestazioni previdenziali:

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità;

Pensione anticipata;

Pensione di vecchiaia;

Pensione di reversibilità e pensione indiretta.



Il versamento dei contributi previdenziali avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef. Esso può essere differito come il versamento Irpef e può essere rateizzato.

Il versamento avviene a mezzo del modello F24, secondo le modalità previste per i Professionisti senza Cassa.

È possibile consultare il Cassetto Previdenziale per i Liberi Professionisti, per verificare la presenza di tutti i contributi versati durante la propria vita lavorativa, sul portale INPS. Ciò è utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

I contributi da versare alla gestione separata sono proporzionali al guadagno.

Esistono però alcuni limiti: il massimale di reddito e il minimale contributivo.

Il massimale di reddito per il 2024 ammonta a € 119.650,00.

Il minimale contributivo per il 2024 ammonta a € 4.800,79 per chi applica l'aliquota al 26,07% (ovvero il 26,07% del reddito minimo 2023 che è pari a € 18.415,00).

Il minimale contributivo è l'importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS ogni anno.

È possibile pagare contributi per un importo inferiore al minimale previsto, ma non si avrà l'accredito dell'intero anno contributivo.

Si subirà, invece, una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione ai contributi versati.



In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un'indennità economica, a patto che risulti accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione stessa.

- Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
- ❖ La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.
- L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
- ❖ I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell'indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).



- L'indennità di malattia è corrisposta nella misura dell'8%, 12% e 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).
- L'indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).
- L'indennità di malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge 81/2017, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

Indennità di maternità/paternità

La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall'Istituto a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all'astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.



Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.

IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA AI FINI PENSIONISTICI

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- ❖ i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- * i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- ❖ i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.



Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

NOTA:

È disponibile il **servizio online** che permette agli interessati di conoscere gli effetti del **riscatto del corso universitario di studi** sulla futura **pensione**.

È un servizio a libero accesso, consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo ed è raggiungibile seguendo il percorso: www.inps.it "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Riscatto Laurea - Simulatore".

Inserendo pochi dati anonimi, il servizio fornisce informazioni sulle varie **tipologie di riscatto di laurea** disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili **vantaggi fiscali** derivanti dal pagamento dell'onere. Presenta, inoltre, una **simulazione orientativa del costo del riscatto**, della sua **rateizzazione**, della **decorrenza della pensione** (con e senza riscatto) e del **beneficio pensionistico** stimato conseguente al pagamento dell'onere.



ISCRO

prevista per iscritti alle gestione separata INPS, non già pensionati

Beneficiari

- coloro che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- coloro che hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda.

ISCRO

L'indennità sarà erogata per 6 mesi e sarà sempre pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo non potrà in ogni caso superare gli **800 euro mensili e essere inferiore a 250 euro mensili,** annualmente rivalutati.

Novità importante l'importo NON sarà più esente fiscalmente.

La Legge di Bilancio 2024, spiega l'Inps, rinnova in via strutturale l'ammortizzatore sociale per il quale occorre presentare domanda <u>entro il 31 ottobre di ciascun anno</u>

Il Dietista libero-professionista

Si consiglia sempre, prima di intraprendere un'attività non inquadrata nel regime del lavoro subordinato, di richiedere la consulenza di un commercialista onde evitare che scelte inizialmente non ponderate possano comportare da un lato perdita di agevolazioni fiscali, con maggiori imposte da pagare e, dall'altro, rischi di sanzioni per non avere posto in essere corretti comportamenti.